



Automobile Club d'Italia



Via Salvator Rosa, 24/26 – Tel. 0824 314849 - c.a.p. 82100 – Benevento
pec: automobileclubbenevento@pec.aci.it – sito internet: www.benevento.aci.it
cod.fisc./p.iva: 00053030623

**DETERMINAZIONE N. 4/2026
del 18 febbraio 2026**

Oggetto: affidamento alla Acea Energia S.p.A del servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ai sensi della L. 3 agosto 2007, n. 125 per la sede di via Salvator Rosa n. 24-26 in Benevento – CIG: BA7B07F8DA.

IL RESPONSABILE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il provvedimento di nomina a responsabile dell'Automobile Club di Benevento, prot. DRUOA210344/0012399/25 del 19 dicembre 2025, a firma del Commissario Straordinario ACI;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30 settembre 2025 è giunto a scadenza il contratto di fornitura di energia elettrica in essere con HERACOM S.p.A. (in adesione alla convenzione denominata "Energia Elettrica 21"- Lotto 13 Campania) per la sede di questo Automobile Club;
- la normativa in materia di contenimento della spesa, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede, in materia di acquisizione di beni e servizi, in base all'articolo 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete;
- con propria determinazione n. 3 del 17 febbraio 2026 è stata affidata la fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip nell'ambito del lotto n.13 CIG B762D97EFB per la Regione Campania, aggiudicato alla società HERACOMM Spa con CIG derivato: BA5CB48F62;
- a causa dei tempi tecnici di attivazione, non è possibile l'erogazione del servizio prima della data del 1° giugno 2026;
- pertanto, per il periodo compreso dal 1° ottobre 2025 al 31 maggio 2026, non essendo consentito il ricorso al di fuori delle convenzioni Consip, trova applicazione in via automatica il servizio di maggior tutela previsto dal Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125 che ha istituito il c.d. "servizio di salvaguardia" per ogni tipologia di cliente (quindi, anche enti pubblici) che siano rimasti sprovvisti di fornitore e che sono intestatari di almeno un punto di fornitura in media o alta tensione;
- l'importo presunto del servizio in oggetto può essere stimato in € 2.000 (IVA esclusa), sulla base dei consumi annuali riscontrati in relazione ad analogo contratto in scadenza, per la durata di 9 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2025;

RILEVATO CHE:

- l'operatore Acea Energia S.p.A., C.F.: 07305361003, è stato selezionato tramite procedura di gara pubblica come fornitore di energia elettrica del servizio di salvaguardia;
- i prezzi applicati sono stabiliti in base alle disposizioni dell'ARERA e alle modalità di calcolo fissate dal Ministro dello Sviluppo Economico per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione;

CONSIDERATO CHE:

- non ricorre nel caso concreto alcun margine di discrezionalità in capo all'Ente né in ordine

all'individuazione dell'operatore economico affidatario né alle specifiche modalità da seguire per l'attivazione del servizio, essendo questi aspetti sostanzialmente predeterminati dalla legge;

- al ricorrere dei presupposti previsti dalla citata normativa sul mercato in salvaguardia, l'attivazione del servizio in oggetto determina, di fatto, la nascita di un rapporto contrattuale con un operatore economico (selezionato all'esito di una procedura pubblica) che presenta elementi di affinità procedimentale con la procedura di adesione ad una convenzione quadro e l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett b) D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 241/1990, responsabile del procedimento RUP è il Responsabile dell'Ente, in virtù della nomina a responsabile dell'Ente su richiamata;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile unico del progetto in ottemperanza all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché di Direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 114 c. 7 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

RITENUTO, in tema di imposta di bollo relativa al servizio in oggetto, che sia applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, che all'articolo 1, comma 2, dispone l'esenzione dall'imposta per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO l'art.17, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

APPURATO:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

TENUTO CONTO

- che l'importo presunto previsto per il servizio di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici;
- dell'oggettiva difficoltà e impossibilità tecnica di utilizzare una piattaforma digitale certificata (PAD) per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00, a causa di problemi di interoperabilità dei sistemi presenti in ufficio carenti tecnicamente;

PRESO ATTO del comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025, concernente la proroga senza scadenza di richiedere CIG tramite la piattaforma PCP per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, senza dover ricorrere obbligatoriamente a una piattaforma digitale certificata (PAD);

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n.81/2008 (Sicurezza sul lavoro), sotto il profilo del rischio interferenziale:

- non è necessario redigere il DUVRI in quanto tale obbligo si applica ai datori di lavoro soltanto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda;
- conseguentemente, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- pertanto, non è necessario procedere all'integrazione di cui all'art. 11 (Costi della Sicurezza) del Convenzione Consip in oggetto;

DATO ATTO

- che il rapporto contrattuale in oggetto sorgerà per effetto dei presupposti indicati all'art. 1, del D.L. giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125 e che, comunque, a seguito di affidamento diretto di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023, sarà possibile formalizzare la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP non trattandosi di spesa di investimento;

VISTE le norme del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 in merito ai requisiti di partecipazione e qualificazioni richiesti all'operatore economico, tra cui i seguenti articoli:

- l'articolo 52 del D.lgs. 36/2023 rubricato "Controllo sul possesso dei requisiti";
- l'art. 99, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, in materia di "Verifica del possesso dei requisiti";

RITENUTO che, poiché per il servizio in oggetto, la società erogatrice Acea Energia S.p.A. è stata selezionata all'esito di una procedura concorsuale pubblica non sia necessaria l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti dalla normativa vigente in quanto già accertati dalle Autorità competenti in occasione della predetta procedura di selezione;

ATTESO che la presente è anche determinazione a contrarre;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il servizio di che trattasi alla Acea Energia S.p.A.;

RITENUTI i motivi, addotti nella descrizione sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente adottato adeguato ai principi dell'art. 4 e del titolo II, capo II del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto, ed approvato dal Consiglio direttivo con verbale del 5 febbraio 2002;

VISTO l'art.6-bis della Legge n. 241/1990 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il budget annuale per l'anno 2026, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 2 del 27 ottobre 2025;

PRESO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC il CIG n BA7B07F8DA;

VISTO il DURC regolare, comunicazione prot. INAIL_52449043 del 20/01/2026-scadenza 20/05/2026;

PRESO ATTO dell'esito positivo del controllo su ANAC – annotazioni riservate in data 18 febbraio 2026;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DETERMINA

1. di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il RUP è lo scrivente, responsabile dell'Automobile Club di Benevento;
3. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Acea Energia S.p.A., C.F.: 07305361003, la fornitura di energia elettrica da erogarsi in regime di salvaguardia, per un importo presunto di € 2.000,00 oltre IVA, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 31 maggio 2026, al verificarsi dei presupposti indicati all'art. 1, comma 3, secondo cpv, D.L. giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125;
4. di prendere atto che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è il seguente BA7B07F8DA;
5. di impegnare la spesa prevista sul budget 2025 e 2026;
6. di provvedere al pagamento dei servizi senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica;
- a) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *amministrazione trasparente*.

Benevento, 18 febbraio 2026

Il Responsabile
Dott. Attilio Iannuzzo